

Roma, 20 settembre 2024

A TUTTE LE ASSOCIATE

- Loro Sedi -

NEWS - Rassegna stampa

RASSEGNA STAMPA_2024_32

OGGETTO: “Temi di interesse”

Si segnalano alle Associate i seguenti temi di interesse:

➤ **Fiduciarie, garantita la privacy**

La privacy batte la trasparenza societaria. I dati di coloro che detengono partecipazioni indirette, tramite società fiduciarie, sono coperti da riservatezza e gli altri soci non hanno il diritto incondizionato di conoscerli. È questo il principio applicato dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea (CGUE), quarta sezione, con la sentenza del 12 settembre 2024, resa nelle cause riunite C-17/22 e C-18/22, che ha, di fatto, sbarrato la strada ad alcuni soci, detentori di partecipazioni indirette in un fondo di investimento tedesco, che chiedevano di conoscere i dati personali relativi agli altri soci indiretti del fondo, per concordare le decisioni adottare nelle assemblee, negoziare il riacquisto di quote sociali e altre finalità lecite. La Cgue è stata chiamata a valutare se, alla luce del Gdpr (regolamento Ue sulla privacy n. 2016/679), a prevalere siano le aspettative dei soci circa la conoscibilità delle informazioni riferite ad altri soci o la protezione dei dati degli individui. La pronuncia attribuisce priorità alla riservatezza sulla base di tre motivazioni. La prima riguarda il quesito sulla eventuale possibilità di rivelare i nomi dei detentori di partecipazioni indirette sostenendo che ciò sia necessario per l’esecuzione del contratto di società (applicando, quindi, l’articolo 6, par. 1, lett. b), del Gdpr). La sentenza dice di no, perché la divulgazione di informazioni relative ai soci che detengono, tramite una società fiduciaria, partecipazioni indirette in un fondo di investimento ad azionariato diffuso, non può essere considerato necessario all’esecuzione di un contratto, qualora il contratto dell’acquisto della partecipazione escluda espressamente la divulgazione dei dati ad altri detentori di partecipazioni. La seconda motivazione concerne la possibilità di rivelare i dati sulla base di un legittimo interesse del richiedente. In astratto, si legge nella sentenza, non si può escludere che il socio abbia un interesse giustificato ad entrare in contatto con gli altri soci. In concreto, però, la Cgue, individua una procedura in due tempi, che non costringe la società a rivelare i dati dei soci e risolve il problema: il socio, che intende ottenere informazioni di altri soci che hanno una partecipazione indiretta in un fondo tramite una società fiduciaria, chiede direttamente al fondo o alla società di trasmettere la sua richiesta a soci interessati; questi ultimi decidono liberamente se mettersi in contatto con il socio richiedente o se non dare seguito alla richiesta e mantenere il proprio anonimato. La terza motivazione della sentenza riguarda la possibilità che i dati siano da riferire sulla base di un obbligo di trasparenza previsto dalla legge. La Cgue, innanzi tutto, nota che il diritto dell’UE non prevede alcun obbligo dei fondi di investimento o delle società fiduciarie di partecipazione di divulgare i dati personali dei soci detentori di partecipazioni indirette. Peraltro, un obbligo di questo genere potrebbe essere previsto dalla

legge e anche dalla giurisprudenza di uno stato membro dell'Ue, ma in tale caso le norme e la giurisprudenza devono essere proporzionate, chiare e precise, la loro applicazione deve essere prevedibile e rispondere a un obiettivo di interesse pubblico. I principi restrittivi formulati dalla Cgue hanno un impatto anche in Italia e possono essere estesi anche a casi diversi dalle partecipazioni indirette tramite società fiduciarie. In materia si sono, infatti, registrate opinioni non concordanti tra Garante della privacy e tribunali: ad esempio, a proposito della conoscibilità del domicilio dei soci, il Garante ne ha ammesso la conoscibilità da parte del socio in sede di ispezione del libro dei soci, senza necessità di consenso del consocio interessato (provvedimento del 26 marzo 2009), mentre il tribunale di Milano (Sezione specializzata in materia d'impresa n. 6741 del 27 maggio 2016) era stata di opposto avviso. La sentenza della Corte di giustizia Ue sposa, dunque, la linea della cautela nella comunicazione di informazioni, che possono essere molto delicate

Fonte: Antonio Ciccia Messina, *"Fiduciarie, garantita la privacy"*, Italia Oggi del 20 settembre 2024

➤ **Polizza unit linked che assicura il coniuge del de cuius fuori dall'attivo ereditario**

In via preliminare e generale, nella dichiarazione di successione prevista dall'art. 28 del DLgs. 346/90 devono essere indicati tutti i trasferimenti di beni e diritti per causa di morte che rientrano nell'applicazione dell'imposta di successione. Al riguardo, l'imposta di successione è dovuta in relazione: - ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte, compresa la costituzione di diritti reali di godimento fatta per testamento del de cuius, la rinuncia a diritto reale, la rinuncia a diritto di credito e la costituzione di rendita o pensione; - ai casi di immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente e di dichiarazione di morte presunta; - a tutti i beni e diritti trasferiti, anche se esistenti all'estero, nel caso in cui alla data di apertura della successione la persona deceduta era residente in Italia. Se la persona deceduta non era residente in Italia, l'imposta è dovuta limitatamente ai beni e diritti esistenti in Italia. Non vanno indicati in dichiarazione – in quanto non concorrono a formare l'attivo ereditario –, tra gli altri, le indennità spettanti per diritto proprio agli eredi in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto (cfr. art. 12 comma 1 lett. c) del DLgs. 346/90). Per completezza, merita evidenziare che – come indicato nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione di successione telematica predisposte dall'Agenzia delle Entrate – non si considerano compresi nell'attivo ereditario, ma devono essere indicati nella dichiarazione di successione: - i beni culturali, sottoposti a vincolo precedentemente alla data di apertura della successione, sui quali sono stati assolti gli obblighi di conservazione e protezione; - i crediti contestati giudizialmente alla data di apertura della successione, fino a quando la loro sussistenza non sia riconosciuta con provvedimento giurisdizionale o con transazione. L'Agenzia delle Entrate, nelle istruzioni di cui sopra, consiglia, inoltre, di indicare anche: - i titoli del debito pubblico (ivi compresi BOT e CCT), compresi i corrispondenti titoli del debito pubblico emessi dagli Stati appartenenti all'Unione europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo; - gli altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati (compresi i corrispondenti titoli del debito pubblico emessi dagli Stati appartenenti all'Unione europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo), nonché ogni altro bene o diritto dichiarato esente dall'imposta per effetto di

norme di legge. Con riguardo ad una polizza di assicurazione stipulata dal de cuius in cui, ad esempio, fosse assicurato un soggetto diverso dal contraente (ad esempio il coniuge), e beneficiario fosse un figlio, si ritiene utile ricordare che il beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita può vantare il credito assicurativo solo dal momento in cui viene a concretizzarsi il rischio demografico (cioè la morte dell'assicurato, ad esempio il marito); prima di tale evento la sua posizione giuridica può essere qualificata, al più, come aspettativa. Peraltro, nelle polizze unit linked, a differenza degli ordinari contratti di assicurazione sulla vita, la prestazione cui è tenuto l'assicuratore non è predeterminata al momento di conclusione del contratto, ma varia in funzione dei rendimenti dei fondi cui la polizza è collegata. L'entità della prestazione che deve essere corrisposta dall'assicuratore, dunque, è individuata solo al momento del verificarsi dell'evento dedotto in contratto. Tutto ciò premesso, si ritiene che, nel caso descritto, a seguito della morte del contraente né gli eredi del contraente né il beneficiario della polizza, debbano indicare nella dichiarazione di successione l'eventuale credito derivante al beneficiario dalla polizza unit linked. Ciò in quanto: - fino alla morte dell'assicurato (che nel caso in esame è soggetto diverso dal contraente), non sembra configurabile alcun credito assicurativo: l'indennizzo sarà corrisposto al beneficiario solo dopo la morte dell'assicurato stesso; - in ogni caso, né il contratto né l'indennizzo ad esso riferito concorre a formare l'attivo ereditario e pertanto, anche alla luce delle istruzioni alla dichiarazione di successione, non deve essere indicato in dichiarazione di successione. Alla morte del contraente, si dovrà comunque verificare se la legittima dei soggetti non beneficiari della polizza (ad esempio quella degli altri figli) sia stata lesa. Ai sensi dell'art. 1923 comma 2 c.c. sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla collazione.

Fonte: Stefania Barsalini, *“Polizza unit linked che assicura il coniuge del de cuius fuori dall'attivo ereditario”*, Eutekne del 20 settembre 2024

➤ **Cripto, con la fiduciaria niente RW**

La detenzione di cripto attività attraverso una società fiduciaria italiana semplifica la gestione di tutti gli adempimenti fiscali a carico del contribuente e gli evita la compilazione del quadro RW. Le imposte, ivi incluso il bollo di cui si occupa l'Agenzia delle Entrate nella risposta 181/2024 (vedi ItaliaOggi di ieri), potranno cioè essere pagate attraverso un sostituto d'imposta e, se è un intermediario bancario, finanziario o una società fiduciaria, il contribuente non dovrà neppure preoccuparsi di compilare il quadro RW della dichiarazione dei redditi. È la stessa Agenzia delle Entrate ad avere espressamente previsto, nella circolare 30/E del 27 ottobre 2028 con la quale viene data attuazione alle norme contenute nell'articolo 1, commi da 126 a 147, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), che anche le cripto-attività possano rientrare nelle previsioni di esonero dal monitoraggio fiscale di cui al comma 3 dell'articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990. Questa norma stabilisce che gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi non sussistono per le attività finanziarie e patrimoniali a condizione che siano affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi. Rientrano in tale categoria gli intermediari bancari e finanziari e, in particolare, le società fiduciarie di cui alla legge 1966/39. Tali società, per effetto di quanto previsto

dall'articolo 6 del d.lgs. 461/1997, così come modificato dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, rientrano nel novero dei soggetti che possono fare il sostituto d'imposta sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti da rimborsi, cessioni, permuta o detenzione di cripto-attività. Assumendo tale ruolo, la fiduciaria si occuperà, per conto del proprietario delle cripto-attività che le ha conferito mandato, di calcolare e versare le imposte dovute sulle cripto-attività, di calcolare e versare l'imposta di bollo e di gestire gli adempimenti in materia di monitoraggio fiscale, esonerando quindi il cliente dalla compilazione del quadro RW. Con l'entrata in vigore, oggi, del d.lgs. 5 settembre 2024, n. 129, con il quale l'Italia ha adottato la normativa europea MiCAR, gli ormai numerosi operatori in cripto-attività saranno chiamati a fare un attento check-up della loro operatività e della loro clientela anche in termini di verifica della regolare detenzione sul piano fiscale delle cripto (i.e. indicazione in quadro RW o affidamento ad una fiduciaria); ciò si rende necessario per poter dimostrare alla Banca d'Italia e alla Consob, nuove autorità di vigilanza sul settore delle cripto-attività e dei relativi operatori, di aver posto in essere tutti i necessari controlli sulla loro clientela anche in ordine alla origine fiscalmente lecita delle cripto e/o delle risorse utilizzate per acquistarle.

Fonte: Fabrizio Vedana, *“Cripto, con la fiduciaria niente RW”*, Italia Oggi del 14 settembre 2024

I migliori saluti.

LF/cdr

La Segreteria

